



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 38 del 87.04.2002

Publicata dal 15/04/2002 AL 29/04/2002

Esecutiva il 25/04/2002

Ripubblicato il Regolamento dal 02/05/2002 al 16/05/2002

Regolamento

DEI CONTRATTI

S O M M A R I O

CAPO I

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali
- Art. 3 Definizioni

CAPO II

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI NEL CAMPO DEGLI APPALTI

- Art. 4 Le competenze del Consiglio Comunale
- Art. 5 Le competenze della Giunta Comunale
- Art. 6 Le competenze del Segretario Generale
- Art. 7 Le competenze dei Dirigenti
- Art. 8 Le competenze del responsabile del procedimento
- Art. 9 La Conferenza di servizi

CAPO III

LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 10 La redazione dei progetti di opere pubbliche
- Art. 11 L'affidamento d'incarichi di progettazione a professionisti esterni

CAPO IV

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 12 Procedure di scelta del contraente e sistemi di aggiudicazione
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Nomina composizione e competenze della Commissione giudicatrice nell'appalto concorso e nella licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Art. 15 L'aggiudicazione nel sistema di scelta del contraente dell'Appalto concorso
- Art. 16 Trattativa privata
- Art. 17 Concorso di idee
- Art. 18 La concessione di costruzione e gestione
- Art. 19 Lavori provviste e servizi in economia

CAPO V
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- Art. 20 L'invito a partecipare alla gara
- Art. 21 Requisiti per la partecipazione
- Art. 22 Le domande di partecipazione
- Art. 23 La prequalificazione delle imprese da invitare

CAPO VI
BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- Art. 24 Il bando di gara e la lettera d'invito – Natura giuridica
- Art. 25 Il bando di gara e la lettera d'invito – Contenuti
- Art. 26 Il bando di gara e la lettera d'invito – Interpretazione
- Art. 27 Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito
- Art. 28 Visione e rilascio della documentazione concernente l'appalto
- Art. 29 Termini, modalità di compilazione e contenuti delle offerte
- Art. 30 La spedizione o la presentazione delle offerte
- Art. 31 Offerte successive
- Art. 32 Validità temporale delle offerte

CAPO VII
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

- Art. 33 Modalità operative
- Art. 34 Il verbale di gara
- Art. 35 Le competenze del Presidente, del segretario e dei testimoni
- Art. 36 Le offerte risultanti uguali

CAPO VIII
GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

- Art. 37 Indagini di mercato
- Art. 38 Approvazione degli atti di aggiudicazione

CAPO IX
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

- Art. 39 Adempimenti successivi all'aggiudicazione
- Art. 40 Spese contrattuali
- Art. 41 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
- Art. 42 Penali
- Art. 43 Forma dei contratti
- Art. 44 Sottoscrizione dei contratti
- Art. 45 Contenuto dei contratti
- Art. 46 Il rogito a mezzo del Segretario

Art. 47 I diritti di rogito

CAPO X
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 48 I pagamenti

Art. 49 Durata e rinnovo del contratto

Art. 50 Il divieto di cessione del contratto; il sub appalto; il cottimo; i noli a caldo; i lavori in economia ed urgenza

Art. 51 Accordo bonario e definizione delle controversie

Art. 52 L'interpretazione dei contratti

Art. 53 Abrogazioni

CAPO I

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Principi generali

Le disposizioni, le clausole generali e particolari, così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, alle concessioni, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù nonché alle convenzioni, agli accordi ed alle intese con soggetti pubblici e privati, anche a contenuto non patrimoniale, da cui derivino diritti ed obblighi per l'Ente e ad ogni altra attività, tanto di ordine economico che sociale posta in essere dal Comune e che contempra la costituzione di un rapporto contrattuale, formalizzato o meno in una stipula.

I provvedimenti relativi all'approvazione dei progetti o delle iniziative, alla scelta delle procedure idonee, così come delle modalità da seguire per raggiungere, nel migliore dei modi, l'obiettivo, saranno adottati nel rispetto delle competenze individuate dagli articoli 42, 48 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni..

Le scelte relative alla suddetta materia dovranno essere improntate al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, snellezza operativa, imparzialità nella individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Il Comune garantisce adeguata pubblicità delle procedure contrattuali.

Art. 2.

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

L'attività negoziale del Comune, disciplinata dal presente regolamento, si svolgerà nel rispetto della normativa statale, regionale e di quella comunitaria vigente nel nostro ordinamento giuridico.

In particolare, nel caso di lavori pubblici, trovano applicazione:

- la legge 20-3-1865, n. 2248, all. F, per la parte non abrogata dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554
- la legge 11.02.1994 n. 109;
- la legge 18-11-1998, n. 415 modificativa ed integrativa della L. 11-2-1994, n.109;
- Il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- Il D.P.R. del 25.1.2000, n. 34; Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art.8 della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni.
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13-9-1982, n. 646; 23-12-1982, n. 936; 19-3-1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;
- il capitolato speciale d'appalto
- le tipologie unitarie di bandi di gara approvati con delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Per la disciplina dell'appalto di forniture o di servizi si rinvia oltre che alle disposizioni legislative vigenti in materia e cioè D.lgs. n. 358 del 24.07.1992, D.lgs. n. 402 del 20.10.1998, D.P.R. n. 573 del 18.04.1994 D.lgs. n. 157 del 17.03.1995 come modificato dal D.lgs. n. 65 del 25.02.2000:

- ai disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- agli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- alle leggi ed ai regolamenti dello Stato o di altri enti pubblici, anche di valenza comunitaria, così come agli indirizzi ed alle circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.
- Resta inteso che tutte le normative richiamate, tanto per la disciplina dell'appalto dei lavori pubblici, quanto per la disciplina dell'appalto di forniture o di servizi verranno applicate con le eventuali modifiche od integrazioni che potranno intervenire.

Art. 3 **Definizioni**

All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

Quanto al Comune di Camaiore con i termini "Amministrazione - Ente o stazione appaltante-concedente";

Quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente - aggiudicatario - concessionario".

- La dizione generica "Legge", ove non seguita da ulteriori dati, si riferisce alla legge n. 109 dell'11.12.1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici"
La dizione generica di "Regolamento", ove non seguita da ulteriori precisazioni, va interpretata come il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
- Il termine Capitolato Generale sta ad indicare il nuovo strumento approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19-4-2000, n. 145.

CAPO II **LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI NEL CAMPO DEGLI APPALTI**

Art. 4. **Le competenze del Consiglio Comunale**

Appartiene alla competenza del Consiglio Comunale:

- Procedere all'approvazione del programma delle opere pubbliche da eseguire nel triennio, predisposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 della L. 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni.
- Determinare, avvalendosi appunto del programma di cui sopra, le opere da eseguire, l'ordine di priorità da accordare, le modalità di finanziamento ed i tempi di attuazione.
- Approvare le convenzioni per la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, ovvero disporre la costituzione di Istituzioni, Aziende Speciali o società per azioni;
- Deliberare la sottoscrizione di convenzioni tra Comuni e/o con la Provincia e la Regione;
Deliberare l'assunzione di eventuali mutui ove le opere da realizzare non siano già previste negli atti di programmazione e comunque deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per

gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- Deliberare sugli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta, appalti e concessioni che non siano stati già previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

Art. 5.

Le competenze della Giunta Comunale

Alla Giunta Comunale appartiene il compito di adottare gli atti amministrativi per consentire l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e conseguentemente ad essa spetta:

- L'approvazione dei progetti delle opere da realizzare;
- La nomina delle commissioni giudicatrici;
- L'approvazione definitiva dell'aggiudicazione, così come dell'eventuale annullamento nei casi in cui l'affidamento si configura come approvazione di un progetto o di varianti sostanziali apportate a quello proposto dall'ente appaltante (appalto concorso)
- L'adozione dei provvedimenti necessari, ove si sia in presenza, di perizie di varianti e suppletive che comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico approvato.
- L'assunzione delle decisioni in ordine alle proposte degli accordi bonari di cui all'art. 149 del regolamento.

Art. 6

Le competenze del Segretario Generale

Il Segretario Generale, oltre alle attribuzioni spettantegli per legge, ha, nella materia disciplinata dal presente regolamento, le seguenti competenze:

- Rogito dei contratti nei quali l'Ente sia parte, nel rispetto delle norme che regolano la materia ed, in particolare, della legge notarile;
 - Esercizio della funzione di consulenza giuridico-amministrativa in materia contrattuale nei confronti degli uffici dell'Ente;
 - Assistenza ai Dirigenti nella stipulazione delle scritture private;
- Esercizio delle altre funzioni che al medesimo dovessero essere attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o per deliberazione degli organi collegiali dell'Ente.

Art. 7

Le competenze dei Dirigenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, spettano ai dirigenti tutti i compiti gestionali dell'appalto, dalla fase della proposizione a quella della completa esecuzione e quindi:

- 1) Proporre l'intervento ed esprimere il parere di regolarità tecnica;
- 2) individuare i sistemi di scelta del contraente ed i metodi di aggiudicazione;
- 3) Sottoscrivere i bandi od avvisi di gara;
- 4) selezionare, ove il caso, le imprese da invitare alla gara;
- 5) Approvare l'elenco delle ditte da invitare alle gare;
- 6) Presiedere la commissione di gara o di concorso;

- 7) Approvare l'aggiudicazione definitiva, nel caso di affidamenti effettuati con procedimenti di gara di tipo meccanico;
- 8) Stipulare il relativo contratto;
- 9) Gestire l'esecuzione del contratto;
- 10) Autorizzare il sub-appalto, ove previsto dall'offerta;
- 11) Nominare il direttore dei lavori;
- 12) Proporre la nomina dei responsabili del procedimento interni all'Ente;
- 13) Emettere i decreti di occupazione temporanea;
- 14) Emettere gli stati di avanzamento e finali;
- 15) Liquidare le fatture e sottoscrivere i mandati;
- 16) disporre eventuali sospensioni dei lavori e concedere proroghe per la loro ultimazione;
- 17) Nominare il collaudatore;
- 18) Approvare gli altri atti necessari per conseguire l'obiettivo previsto;
- 19) adottare gli atti ed i provvedimenti ad esso attribuiti dallo Statuto, dai regolamenti ed in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 8

Le competenze del responsabile del procedimento

In ordine alle competenze del responsabile del procedimento in materia di appalto di lavori pubblici si fa rinvio agli art. 7 e 8 del regolamento ove le funzioni stesse sono analiticamente descritte con particolare riferimento a ciò che concerne la proposizione, l'affidamento e la gestione degli appalti.

Per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi si rimanda alla normativa specifica in materia ed a quella generale di cui all'art. 4 della Legge 241/90 e successive modifiche.

Art. 9

La Conferenza di servizi

Al fine di ottenere la massima efficacia nella realizzazione dei programmi dell'Ente, il Comune si avvale della Conferenza di Servizi.

Particolare rilevanza assume tale istituto nella realizzazione delle opere pubbliche, specie in quei casi nei quali l'esecuzione ottimale dell'intervento interessa più enti pubblici e/o privati, ovvero il lavoro risulti composito e, si renda quindi necessario concertare e programmare l'esecuzione degli interventi da parte di più soggetti. Per tale materia si richiama espressamente la disciplina di cui alla legge di semplificazione amministrativa per il 1999.

Per l'attuazione degli obiettivi definiti nel PEG, il Responsabile del procedimento propone al Dirigente di convocare la conferenza dei servizi. Il Dirigente rappresenta l'Amministrazione sottoscrivendo, con pieni poteri, gli atti conseguenti.

CAPO III

LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 10

La redazione dei progetti di opere pubbliche

Per la redazione dei progetti di opere di ogni ordine e grado dovrà essere data puntuale applicazione al disposto di cui all'art. 17 della legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni, ed al relativo regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Conseguentemente:

- I progetti saranno redatti, prioritariamente, dagli Uffici Tecnici dell'Ente o dagli organismi tecnici di cui l'Ente può avvalersi;
- Tali progetti dovranno essere firmati dai dipendenti iscritti negli albi professionali od abilitati;
- I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione giudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione

L'Ente provvederà a rimborsare al progettista proprio dipendente il premio assicurativo corrisposto per contrarre garanzia assicurativa dei rischi professionali connessi alla progettazione di ogni singolo intervento. L'importo da garantire non potrà essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia coprirà il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della legge.

Restano salve forme e coperture assicurative diverse che l'Ente possa legittimamente assumere nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dai C.C.N.L..

Art. 11

L'affidamento d'incarichi di progettazione a professionisti esterni

La progettazione potrà essere affidata all'esterno quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- Carenza in organico di personale tecnico;
- Difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
- Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica od ambientale;
- Progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

La presenza di tali situazioni deve essere accertata e certificata dal responsabile del procedimento;

L'affidamento all'esterno, e quindi, a liberi professionisti singoli, associati o consorziati, alle società di professionisti ed a quelle di ingegneria dovrà essere disposto nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 17 della legge 11.02.1994, n. 109 come modificata dalla legge 18-11-1998, n. 415 e di quelle di cui al titolo IV del regolamento attuativo;

La corresponsione dei compensi non potrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Per

la determinazione dei corrispettivi, fino a che le aliquote non saranno determinate dal Ministro di Grazia e

Giustizia di concerto con il Ministro dei LL.PP., si applicheranno di massima le tariffe professionali in vigore salvo migliori condizioni compatibili con le norme vigenti in materia.

Sussiste il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipare agli appalti, alle concessioni di

lavori pubblici ed agli eventuali subappalti e cottimi anche a mezzo di soggetti controllati, controllanti o collegati, per i lavori o le opere oggetto della progettazione;

- Nel caso di affidamento della progettazione all'esterno dell'Amministrazione, l'attività di

direzione dei lavori deve essere affidata, ove è possibile, al progettista incaricato, rispetto ad altri professionisti.

- Nel caso di progettazione di particolare importanza e rilevanza sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, potrà essere valutata la possibilità di esperire un concorso di progettazione.
- E' fatto divieto di far ricorso al subappalto, salvo che per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni; alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche. La responsabilità farà comunque carico al progettista.

Le progettazioni, preliminare, definitiva ed esecutiva, vengono di norma affidate allo stesso soggetto, salvo che sussistano ragioni particolari, accertate dal responsabile del procedimento. Nel caso che i progettisti siano diversi, il nuovo progettista deve accettare la progettazione già svolta dall'altro.

Per i progetti di importo inferiore ai 40.000 Euro, gli affidamenti potranno essere effettuati nei confronti dei liberi professionisti o di società di professionisti scelti dall'amministrazione appaltante, dopo che sia stata resa nota l'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale mediante idonea pubblicità da effettuare, a scelta del responsabile del procedimento, su almeno un quotidiano oltre che su internet, tramite rete civica, ovvero provvedendo alla pubblicazione su uno o più dei siti informatici che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilirà altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dalla legge di semplificazione amministrativa per il 1999.

Ai fini della individuazione degli importi stimati, il conteggio deve tenere presenti tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, ove ne sia previsto l'affidamento.

Nel caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, potrà essere seguita la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

CAPO IV

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 12

Procedure di scelta del contraente e sistemi di aggiudicazione

Gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi sono affidati attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono:

- A) L'asta pubblica o pubblico incanto nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 63 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827;
- B) La licitazione privata nelle forme previste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, per i lavori, dalla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni;
- C) L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 4 del r.d. 18-11-1923, n. 2440, dagli artt. 40 e 91 del r.d. 23-5-1924, n. 827 e dall'art. 20 della L. 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni.

I criteri di aggiudicazione possono essere:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
 - 1) mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari;
 - 2) mediante offerta di ribasso, senza prefissazione di alcun limite di ribasso sul prezzo

- complessivo dell'appalto o sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione lavori o consegna dei beni oggetto di fornitura, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera della fornitura o del servizio offerto. La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione che devono essere riportati nel capitolato d'onere e nel bando di gara.

E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.

D) La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.

E) Il concorso di idee, che viene richiamato, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

I sistemi di affidamento previsti dalla normativa comunitaria comprendono la procedura aperta (o pubblico incanto); quella ristretta (licitazione privata ed appalto concorso), quella negoziata (o trattativa privata).

Art.13 Pubblicità

I bandi di gara, nel rispetto del principio dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente per ciascun tipo di appalto. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune oltre che sull'apposito sito internet. Ciascun Dirigente, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative.

Art. 14

Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice nell'appalto concorso e nella licitazione privata in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa

Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta dal Dirigente responsabile del settore interessato, o in sua assenza da altro dirigente incaricato dal Segretario Generale. Alla Nomina della commissione provvede la Giunta, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente.

La commissione, deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta oltre che dal Presidente da 2 membri esperti nella specifica materia. Tali ultimi, nel caso che si tratti dell'appalto di lavori pubblici, verranno scelti tra i dipendenti dell'Ente e/o tra le categorie di cui all'art. 21 della legge e successive modificazioni e con le modalità ivi previste, che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità indicate nel predetto articolo. Nel caso si debba procedere all'appalto di forniture o servizi i due membri esperti verranno scelti tra i dipendenti e/o tra le seguenti categorie: professori universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, funzionari tecnici di altre amministrazioni, sempre che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui alla predetta normativa.

La previsione di cui al comma precedente si applicherà agli appalti di servizi e forniture, sotto e sopra soglia, fino a che non intervenga una compiuta regolamentazione legislativa della materia.

Il supporto amministrativo alla Commissione verrà assicurato dalla presenza di un dipendente del Settore interessato che fungerà da segretario ed avrà il compito di convocare, su

determinazione del Presidente, la commissione di gara, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

La Commissione giudicatrice ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre, al Dirigente od alla Giunta, nel caso di appalto concorso, quella che a suo parere ritiene la migliore ai fini dell'aggiudicazione;

La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni potranno essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri, costituenti una sottocommissione.

Tutte le operazioni compiute dalla Commissione dovranno essere riportate su apposito verbale dal quale risultino i nominativi dei soggetti invitati, i partecipanti alla gara, le offerte presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.

L'attività della Commissione dovrà seguire le seguenti linee essenziali cronologicamente così individuate:

- Presa d'atto, attraverso una verifica del verbale di ammissione alla gara, delle offerte ritenute valide e, come tali, trasmesse dall'Ente appaltante, della integrità e completezza delle stesse;
- Determinazione dei valori da attribuire agli elementi di valutazione degli eventuali sub-pesi e sulla scorta di questi, fissazione dei criteri di valutazione delle offerte;
- Esame analitico delle soluzioni prospettate ed applicazione dei criteri predeterminati.

La Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare, altresì, le seguenti facoltà:

1. richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare; tale richiesta dovrà essere rivolta a tutti i concorrenti;

3. proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esclusione, debbono essere motivati;

- Le riunioni della Commissione, aventi ad oggetto la valutazione delle offerte sotto l'aspetto tecnico, debbono essere effettuate in seduta segreta, mentre l'apertura dell'offerta economica e la individuazione dell'aggiudicatario, in seduta pubblica.

Ai componenti della commissione, ad esclusione del Presidente, è dovuto un compenso per ogni seduta determinato dalla Giunta Municipale al momento della nomina della Commissione. Tale compenso è ridotto del 20% per il Segretario e determinato in misura doppia per i membri esterni, cui verrà riconosciuto altresì il rimborso delle spese vive sostenute, se documentate.

Art. 15

L'aggiudicazione nel sistema di scelta del contraente dell'Appalto concorso

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice deve essere approvata dalla Giunta Comunale.

Nel caso di appalto relativo a lavori, con la deliberazione di cui sopra viene contestualmente approvato il progetto proposto per l'aggiudicazione.

Tale deliberazione non necessita di motivazione particolarmente articolata essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

In sede di definitiva aggiudicazione l'amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche. In tal caso però è riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettare o di rinunciare all'appalto.

Art. 16 **Trattativa privata**

Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, si può ricorrere al sistema della trattativa privata.

In tal caso, pur non escludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, l'aggiudicazione dovrà essere preceduta da gara ufficiosa.

Nel caso debbano essere affidati, a trattativa privata, appalti di lavori pubblici, si rende necessario rispettare le prescrizioni di cui al combinato disposto dall'art. 24 della Legge e successive modificazioni e dall'art. 78 del regolamento, che sanciscono al momento la possibilità del ricorso a questa forma di affidamento nei seguenti casi:

- a) lavoro di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro;
- b) lavoro di importo complessivo superiore a 300.000 Euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza, attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento, siano incompatibili con i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
- c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

In tutti i casi in cui si ricorre alla trattativa privata sarà necessario:

- motivare le ragioni del ricorso a questo sistema
- adempiere gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio, nel caso in cui si tratti di lavori pubblici;
- richiedere il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi necessari per assumere l'appalto;
- espletare una gara informale alla quale deve essere invitato un congruo numero di concorrenti che, in caso di appalto di lavoro pubblici, deve essere determinato in almeno 15 o in difetto devono essere invitati tutti quelli in grado di eseguire l'appalto, salvo il caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture che soltanto un'impresa è in grado di eseguire, per i quali, indipendentemente dal loro importo, si potrà procedere all'affidamento diretto senza l'espletamento della gara;
- individuare le imprese da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato;
- rivolgere l'invito a partecipare alla trattativa privata con lettera contenente gli elementi essenziali;
- negoziare il contratto con l'impresa che ha praticato le condizioni più vantaggiose;
- escludere la suddivisione dell'appalto in lotti allo scopo di eludere la normativa;
- escludere il sistema dell'affidamento a trattativa privata di un ulteriore lotto, se il precedente è stato concesso a trattativa privata;

Per le gare relative agli affidamenti di forniture e servizi soggette per importo alla normativa comunitaria la trattativa privata assume la denominazione di procedura negoziata e sarà assoggettata alle prescrizioni previste dalle seguenti disposizioni:

- Art. 9 del D. Lgs. n. 358 del 24-7-1992 e successive modificazioni per le forniture;
- Art. 7 del D. Lgs. n. 157 del 17-3-1995 e successive modifiche per i servizi.

Art. 17

Concorso di idee

E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse, ed in genere di natura artistica, acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

Non viene annoverato tra i sistemi di appalto in quanto finalizzato ad acquisire l'idea ed a farla propria attraverso un corrispettivo che è, di norma, rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Il concorso di idee si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti, a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Nel consegue che, di norma, il bando di gara dovrà richiedere che il progetto, la proposta o il bozzetto siano indicati con un semplice motto anzichè con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto, almeno per gli adempimenti principali, nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche ed artistiche che devono farvi parte.

Il parere da questa espresso, attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte della Giunta delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso, motivando adeguatamente le eventuali decisioni difformi dalla soluzione proposta dalla Commissione.

Art. 18

La concessione di costruzione e gestione

L'istituto della concessione di lavori pubblici, che resta disciplinata dalla legge, dal regolamento e dalle loro successive modifiche od integrazioni, ricorre quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere l'impegno, il compito di realizzare e gestire l'opera.

In questo caso la controprestazione consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate.

Soltanto nel caso in cui siano previsti prezzi e tariffe amministrati o controllate, l'ente concedente può assicurare al concessionario, onde garantire l'equilibrio economico-finanziario degli interventi e della gestione, un prezzo, che non può superare il valore del 50% dell'importo totale delle opere, importo da corrispondere, comunque, dopo effettuato il collaudo, in un'unica soluzione od a rate costanti o variabili.

L'affidamento può essere effettuato solo in base ad un progetto definitivo.

L'aggiudicazione deve avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi variabili, che possono essere tenuti in considerazione dalla commissione, sono i seguenti:

- Il valore economico e finanziario della contro prestazione;
- Il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- Il tempo di esecuzione dei lavori;
- Il rendimento;
- La durata della concessione, che non può essere superiore ai 30 anni;
- Le modalità di gestione ed il livello ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare

all'utenza;

- Ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

E' consentito all'ente appaltante di apportare variazioni al progetto presentato. Verificandosi scostamenti in favore del concedente o del concessionario si potrà procedere ad una revisione del rapporto con rideterminazione delle condizioni.

Il contratto deve essere accompagnato dal piano economico finanziario di copertura degli investimenti e prevedere le specificazioni del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonchè l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Se nel corso della durata della concessione dovessero variare le condizioni di base per effetto di modifiche tariffarie, legislative e regolamentari che determinino una variazione di segno positivo o negativo del piano, si procederà al suo riequilibrio sulla base di quanto disposto dall'art. 19 comma 2/bis della Legge. Se il concessionario dovesse recedere dal contratto si applicherà la previsione di cui all'art. 37/septies della L. 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di esecuzione di lavori in concessione, spetta al responsabile del procedimento esercitare anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, onde verificare il rispetto della convenzione.

In questo sistema di aggiudicazione i termini ordinari previsti dai commi 1 e 5 dell'articolo 79 del Regolamento e quindi quelli relativi alla domanda di partecipazione ed alla presentazione delle offerte, debbono essere maggiorati di 15 giorni.

Per i contenuti del bando di gara, del contratto e della offerta, si fa rinvio alle prescrizioni di cui agli articoli 85 – 86 ed 87 del regolamento .

Art. 19

Lavori provviste e servizi in economia

In sede di predisposizione del programma annuale dei lavori pubblici, dovranno essere individuati, seppure con una indicazione sommaria, quelli che potrebbero essere eseguiti in economia.

Gli stanziamenti destinati a tali interventi debbono essere distintamente individuati nel bilancio di previsione a seconda che appartengano a quelli prevedibili o non prevedibili.

Per quanto riguarda le categorie alle quali possono appartenere tali lavori, e la possibilità di anticipazione dei fondi al responsabile del procedimento, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 88 del regolamento.

Parimenti, la distinzione dell'esecuzione in amministrazione diretta e in cottimo, le autorizzazioni da concedere, le ipotesi nelle quali debba effettuarsi l'esecuzione d'urgenza o di somma urgenza e la possibilità del ricorso a perizie suppletive, in presenza di maggiori spese, trovano la loro disciplina negli articoli dal 142 al 148 del Regolamento.

In particolare Possono essere affidati in economia i seguenti lavori, forniture e provviste:

- a) acquisti di generi di cancelleria, carta stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, copie di circolari regolamenti e simili;
- b) riparazione, noleggio e leasing di veicoli a motore, nonchè acquisto di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
- c) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; manutenzione e posa in opera della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici;
- d) acquisti e manutenzione di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavaggio, acquisto e noleggio biancheria;
- e) acquisto di attrezzature ed utensili di importo complessivamente non superiore a Euro 2.582,28=

- f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso od altre attrezzature per il servizio di protezione civile;
- g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti ed analisi di laboratorio di costo complessivamente non superiore a Euro 10.329,14=;
- h) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
- i) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- j) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie per un importo complessivo non superiore a Euro 10.329,14=
- k) urgenti opere di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
- l) acquisto materiale igienico sanitario, articoli ed accessori di pulizia, prodotti farmaceutici;
- m) trasporti, spedizioni facchinaggi;
- n) locazione di ammobili a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione dell'espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- o) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico e di opere d'arte;
- p) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- q) spese di rappresentanza ed ospitalità;
- r) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, acqua e telefono fino ad un importo massimo di Euro 10.329, 14=;
- s) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- t) traduzioni, deregistrazioni, dattilografia, correzione bozze, esecuzione di disegni, riprese televisive, lavori di stampa, tipografia e litografia
- u) partecipazione dei dipendenti a convegni, congressi e conferenze;

CAPO V LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 20 L'invito a partecipare alla gara

Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare, da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso, si opererà applicando le norme legislative regolanti la specifica materia, a seconda che si tratti di affidamenti di lavori, forniture o servizi.

Nel caso di procedure ristrette, le imprese, segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, costituiranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione dirigenziale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

Nella trattativa privata, preceduta da gara informale, la mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese, che eventualmente abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

Nel caso di affidamento di lavori pubblici con il sistema della licitazione privata, giusto il disposto di cui all'art. 23 della L. 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni, debbono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti

prescritti, all'uopo applicando le disposizioni contenute nel regolamento e tese a trattare situazioni del tutto particolari, quali si rilevano dagli articoli 51, 63 comma 3°, 67, 77 e 78.

Art. 21

Requisiti per la partecipazione

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti alle gare d'appalto di lavori pubblici sono quelli previsti dalla legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni e dal regolamento. Per gli appalti di forniture e servizi, d'importo inferiore alla soglia comunitaria, i requisiti sono quelli di cui al regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n.827; per gli appalti di forniture e servizi che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria, quelli previsti dai Decreti Legislativi n. 358 del 24-7-1992 e n. 157 del 17-3-1995 e successive modificazioni,.

I requisiti minimi previsti dalle sopra richiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri, aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli, pertinenti, rispetto al fine di garantire la massima serietà del procedimento di gara e consentano d'individuare l'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente.

Art. 22

Le domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alle gare d'appalto debbono essere presentate dalle ditte in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Redatte in carta da bollo del valore vigente al momento della presentazione.
- 2) Contendenti tutte le notizie richieste dal bando e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da persona delegata a provvedervi.
- 3) Corredate di tutti i documenti o dichiarazioni richieste e valide tanto in ordine alla loro predisposizione che per ciò che concerne il rispetto dei termini.

Le richieste di partecipazione alle gare debbono essere inoltrate, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Stazione appaltante, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale deve essere indicata la gara per la quale si richiede la partecipazione.

Le domande di prequalificazione possono essere presentate anche mediante telegramma, telex, teletipo o telefono.

In tali ipotesi la richiesta deve essere però confermata con lettera formale, spedita nel rispetto delle modalità e dei termini di scadenza previsti per la presentazione della richiesta, e quindi entro il termine fissato per la ricezione delle domande stesse.

Art. 23

La prequalificazione delle imprese da invitare

L'operazione di prequalificazione delle ditte da invitare sarà effettuata dal dirigente del Settore interessato, se del caso coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio Legale e Contratti .

L'elenco delle ditte in possesso dei requisiti, e quindi da ammettere, dovrà essere formalizzato con determinazione dirigenziale, nella quale dovranno essere inseriti anche i nominativi delle ditte escluse e le motivazioni della esclusione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, comma 4° del regolamento, dovranno essere comunicati alle imprese interessate, entro 15 giorni dalla formulazione di apposita richiesta, i

motivi della mancata ammissione.

CAPO VI

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 24

Il bando di gara e la lettera d'invito - Natura giuridica

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma costituiscono puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione, solo dopo la stipula del formale contratto.

Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, in presenza di un interesse pubblico, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto, che avviene, solamente, con la sottoscrizione del contratto.

Art 25

Il bando di gara e la lettera d'invito - Contenuti

Il bando o la lettera di invito, rappresentano "lex specialis"; in essi devono essere elencati dettagliatamente i requisiti richiesti ed indicate le modalità da seguire per la partecipazione alla gara al fine di consentire di individuare con certezza:

- A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali, in mancanza dei quali si procederà alla esclusione automatica;
- B) Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

Il bando di gara, predisposto e firmato dal dirigente, deve essere pubblicato ai sensi di legge, con oneri a carico della stazione appaltante, utilizzando, nel caso in cui si tratti dell'appalto di lavori pubblici, le somme a disposizione previste dal quadro economico del progetto.

I bandi di gara dovranno essere predisposti nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli appalti

In particolare, per gli appalti di lavori pubblici, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate in proposito dal regolamento e previste, per i casi particolari richiamati dai seguenti articoli:

- 58 - per il concorso di idee in materia di progettazione;
- 60 - per i concorsi di progettazione;
- 63 - per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore al controvalore in EURO di 200.000 D.S.P.
- 67 e 69 per quelli di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 200.000 DSP;
- 85 per l'affidamento e gestione di lavori pubblici in concessione.

Art. 26

Il bando di gara e la lettera d'invito - interpretazione

Le disposizioni contenute nel bando di gara o nella lettera d'invito, specie nel caso in cui si siano formulate in modo tale da ingenerare dubbi, vanno interpretate, in armonia con le ampie e consolidate posizioni giurisprudenziali, nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti, in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione ed il rispetto della "par condicio dei concorrenti".

Art. 27

Contrasto tra le norme del bando e della lettera d'invito

Qualora nei diversi documenti relativi all'appalto siano inserite delle norme in contrasto tra loro, occorre distinguere se tale contrasto riguardi elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ovvero elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il requisito richiesto è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando, dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

Art. 28

Visione e rilascio della documentazione concernente l'appalto

Le ditte interessate all'appalto possono prendere visione della documentazione, presso l'ufficio indicato nell'avviso di gara, che sarà tenuto a fornire qualsiasi informazione che dovesse essere reputata utile per la partecipazione. I bandi di gara ed, ove possibile, la relativa documentazione tecnica dovranno essere immessi ed essere consultabili sulla rete internet.

Ai rappresentanti delle ditte invitate deve essere rilasciata, su richiesta e previo versamento del rimborso delle spese, come determinato dall'amministrazione e comunque limitato alla copertura dei costi reali della documentazione richiesta, copia degli elaborati tecnici od amministrativi.

Incombe sul personale a ciò preposto l'obbligo della conservazione del segreto d'ufficio in ordine alle imprese che hanno richiesto, ottenuto o comunque visionato la documentazione.

Art. 29

Termini, modalità di compilazione e contenuti delle offerte

I termini di presentazione delle offerte sono quelli stabiliti dalle fonti di rango superiore;

Le offerte, redatte in carta munita di relativo bollo, dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

Le offerte debbono riportare all'esterno delle buste, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara d'appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

La busta contenente la sola offerta economica dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione e dovrà indicare con chiarezza e con espressione in cifre ed in lettere il ribasso offerto o, comunque, il prezzo offerto. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

In presenza di aggiudicazioni legate al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto concorso e di ogni altra forma che preveda la valutazione della proposta, sia sotto il profilo tecnico che economico, l'offerta nel suo complesso dovrà essere confezionata utilizzando, oltre a quella di carattere generale, altre due buste contenenti rispettivamente la proposta tecnica e quella economica.

Si potrà procedere alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche solamente dopo avere verificato il possesso dei requisiti e conseguentemente l'ammissibilità, per tutte le imprese partecipanti.

Art. 30

La spedizione o la presentazione delle offerte

Il sistema ordinario di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema potranno tuttavia essere possibili, previa diversa disposizione dell'Ente, da adottare, contestualmente alla determina a contrattare, specificando i mezzi alternativi nella lettera d'invito o nel bando di gara.

Eccettuato il caso della trattativa privata, non è comunque ammessa la possibilità per l'impresa partecipante di consegnare l'offerta a mano.

E' assolutamente esclusa, giusto il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.

I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori; l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dall'addetto all'Ufficio protocollo a ciò abilitato.

L'ente appaltante, in presenza di servizi regolati dal Decreto Legislativo n. 65 del 25.02.2000, potrà avvalersi, prevedendolo nel bando di gara, della facoltà di utilizzare il sistema della consegna dell'offerta anche in forma diretta.

Art. 31

Offerte successive

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75- VI comma del r.d. 23.05.1924 n. 827, possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

-che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;

-che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente. Qualora vengano presentate contemporaneamente due offerte si procederà all'esclusione automatica dell'Impresa interessata.

Art. 32
Validità temporale delle offerte

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non avvenga seduta stante, ma sia differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello previsto nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, a quello strettamente necessario per compiere le operazioni che devono condurre all'aggiudicazione. Pertanto, in caso di superamento dei suddetti termini è opportuno, prima di procedere all'esame delle offerte economiche, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

Nel caso in cui la procedura di gara non si concluda in un'unica seduta, il presidente darà disposizione al segretario affinché, al termine di ogni seduta tutte le offerte presentate siano sigillate in apposito plico che dovrà essere controfirmato dallo stesso presidente e custodito in luogo sicuro.

CAPO VII
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 33
Modalità operative

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dal bando o dalla lettera di invito, si procederà, in seduta pubblica, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono descritte le operazioni poste in essere, il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

La presidenza della gara è affidata al dirigente del settore interessato . In sua assenza il segretario generale nominerà altro dirigente incaricato di sostituirlo. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23-5-1924, n. 827, le operazioni si svolgono alla presenza di due testimoni ed il presidente è coadiuvato da un segretario.

Il presidente procederà: alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte, ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, sotto il profilo della completezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, a verificare la regolarità dell'offerta stessa, a proclamare il risultato e la conseguente aggiudicazione, condizionata, dalla successiva conclusione, con esito positivo, dell'attività di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

Queste operazioni verranno espletate in due fasi:

- La prima tende ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità per la predisposizione ed inoltro dell'offerta e la presenza e la regolarità dei documenti e/o delle dichiarazioni richieste per la partecipazione.
- La seconda, consiste nella apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti ammessi alla gara, nella lettura dei ribassi offerti o comunque delle condizioni offerte e, ove richiesto, nella applicazione delle procedure per la individuazione delle offerte anomale. Tale fase si conclude con la dichiarazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria della gara d'appalto.

L'aggiudicazione, acquista definitività dopo l'opportuna verifica dei requisiti dichiarati.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare, demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso, il concorso di idee o l'offerta economicamente più vantaggiosa, in questa fase il Presidente si limita:

- a) ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità operative prescritte per la presentazione delle offerte;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali e dei rilievi che dovessero essere sollevati in sede di gara;
- c) alla dichiarazione di inoltro della documentazione per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto la busta sigillata contenente l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati dal presidente, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o alterazioni.

Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse, per effetto dell'accertamento di irregolarità in qualsiasi fase del procedimento, saranno consegnate al segretario per le successive comunicazioni ed eventuali restituzioni alle ditte interessate.

Art. 34 **Il verbale di gara**

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa, che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e riportate le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o interessi.

Il verbale di gara dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali è stata disposta l'indizione della gara stessa;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con a fianco le condizioni da queste praticate;
- la declaratoria circa l'aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivo, nel caso che ciò sia consentito, ovvero della trasmissione delle offerte stesse ove, per il particolare procedimento, debbano essere valutate da apposita commissione;
- la descrizione di tutte le operazioni che in casi particolari debbono essere compiute e le dichiarazioni, denunce o contestazioni che vengano sollevate dai concorrenti;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario, dei testimoni e, ove prevista, degli altri membri della Commissione.

Art. 35 **Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni**

Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- 1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed

- eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- 2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
 - 3) Siglare, in ogni pagina tutta la documentazione presentata dalle Imprese partecipanti alle gare ed in generale rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge, dall'invito o dal bando per l'espletamento della stessa;
 - 4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento, precisando se questo deve ritenersi provvisorio o definitivo;
 - 5) Fare inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
 - 6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere a siglare ogni documento onde evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni ed a sigillare in apposito contenitore le buste contenenti l'offerta economica;
 - 7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed agli altri membri;
 - 8) Nel caso di appalto concorso trasmettere copia del verbale al soggetto titolato a compiere l'aggiudicazione definitiva.

I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

Art. 36

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano tutti presenti, richiede loro un'offerta migliorativa altrimenti dispone immediatamente una nuova gara tra gli stessi richiedendo un'offerta migliorativa, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano tutti presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

CAPO VIII

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

Art. 37

Indagini di mercato

Prima di procedere alla indizione della gara d'appalto, alla trattativa privata od al rinnovo contrattuale il Dirigente competente potrà procedere ad effettuare un'indagine di mercato, anche in via informale, necessaria al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni richieste, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara della trattativa e del contratto. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi di prezzi rilevati dall'Istat e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'Istat, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche o da Associazioni di categoria.

Art. 38

Approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione nel caso di asta pubblica e licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, si configurano come provvedimenti provvisori che acquistano la loro definitività soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. La competenza per tale adempimento appartiene al dirigente od alla Giunta in caso di appalto concorso

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di validità delle offerte come indicato dal bando di gara od, in assenza di tali indicazioni, entro trenta giorni dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse essere negata l'approvazione, la controparte non potrà reclamare rimborsi od indennizzi di sorta.

CAPO IX LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 39

Adempimenti successivi all'aggiudicazione

Intervenuta l'approvazione dell'esito della gara, con l'aggiudicazione, ne viene data comunicazione all'aggiudicatario ed all'altro concorrente che segue in graduatoria.

L'Ufficio contratti, contestualmente, invita l'aggiudicatario a presentare, entro il termine di giorni 15, la documentazione prescritta dalle diverse disposizioni e necessaria per addivenire alla stipula del contratto.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come l'omesso adempimento all'invito a sottoscrivere il relativo contratto, nei termini previsti, può comportare la revoca della aggiudicazione al concorrente risultato vincitore.

Trascorsi inutilmente trenta giorni si procederà senz'altro alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario.

In entrambi i casi l'appalto potrà essere affidato, se ritenuto conveniente, al concorrente che segue in graduatoria,

Resta, comunque, salvo, il diritto della Stazione appaltante di agire sul deposito cauzionale provvisorio, costituito a garanzia della serietà dell'offerta.

Art. 40

Spese contrattuali

Le spese contrattuali necessarie, tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine fiscale cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, sono di regola a carico del privato contraente.

Nei casi in cui il Dirigente competente dispone che le spese contrattuali siano poste a carico del Comune, dovrà prevederlo espressamente assumendo il relativo impegno di spesa e facendone menzione nella determinazione che approva lo schema del contratto, ove dovrà essere inserita la relativa previsione .

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 58 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà, ai sensi di quanto disposto dall' art. 16 bis del regio decreto n.2440 del 18.11.1923, come introdotto con l'art. 1 della legge 27-12-1975, n. 790, la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 41

Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

Per la partecipazione alle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale garanzia è dovuta e fissata, giusto quanto disposto dall'art. 30- 1° comma della legge n. 109 dell'11-02-1994 e successive modificazioni, nella misura del 2% dell'importo dei lavori.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore assunto verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva a favore dell'Ente appaltante nel caso di aggiudicazione dell'appalto o della concessione da parte del concorrente.

La fidejussione, prestata a titolo di cauzione provvisoria, dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante.

Entro 30 giorni dall'intervenuta aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.

La cauzione definitiva è fissata in un ammontare pari al 10% delle opere appaltate.

Se il ribasso accordato in sede di gara dovesse essere superiore al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti detta misura. Qualora invece l'impresa aggiudicataria risulti certificata, i depositi cauzionali provvisorio e definitivo sono ridotti del 50%.

Per gli appalti di servizi e forniture, sino a quando non intervenga una compiuta regolamentazione legislativa della materia, il dirigente potrà escludere la prestazione di una cauzione, qualora l'importo a base d'asta sia inferiore a Euro 25.822,84=. Per gli appalti d'importo superiore alla predetta somma dovrà essere richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% ed una cauzione definitiva pari al 10 %, in analogia a quanto disposto per gli appalti di lavori.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 30 comma 2° della legge n. 109 dell'11-2-1994 e successive modificazioni, che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena effettuato il collaudo provvisorio ed emesso il certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Art.42 Penali

Nei contratti devono essere sempre indicate le penali da applicare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. La misura delle predette penali è determinata dal Dirigente del Settore competente ovvero, nel caso in cui si tratti dell'appalto di lavori, dal responsabile del procedimento che provvederà ad inserirla nel capitolato speciale d'appalto.

La misura giornaliera dovrà essere compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento della predetta somma, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nella prestazione. In caso di inesatto adempimento, che non sia tale da comportare l'inaccettabilità della prestazione, il dirigente potrà richiedere che il contraente corregga, a sue spese, la prestazione, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero potrà disporre la proporzionale riduzione del corrispettivo. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o l'inesatto adempimento si deve prevedere anche la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 43 Forma dei contratti

I contratti conseguenti alle procedure dell'appalto concorso, dell'asta pubblica e della licitazione privata sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo, cioè a mezzo del Segretario comunale o del vice Segretario, ovvero, su consenso delle parti, in forma pubblica, cioè a mezzo di Notaio. I contratti conseguenti a procedure ristrette possono essere stipulati anche per scrittura privata ovvero con le forme di seguito indicate:

- 1) sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale, munita di eventuali allegati quali capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni, che conclude il procedimento di gara e dispone l'aggiudicazione definitiva;
- 2) sottoscrizione delle parti in calce al capitolato speciale d'appalto ovvero al verbale di gara;
- 3) ove siano state attivate le necessarie procedure e realizzati i relativi presupposti tecnici, scrittura privata con firma digitale;

Art 44 Sottoscrizione dei contratti

Il Contratto è sottoscritto, in rappresentanza del Comune, dal dirigente del settore interessato al contratto e responsabile delle procedure di gara. In sua assenza il Segretario generale incaricherà altro dirigente del settore più affine.

Art.45 Contenuto dei contratti

Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nell'offerta presentata, nonché nel capitolato speciale d'appalto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato al medesimo.

Elementi essenziali del contratto sono:

1. individuazione dei contraenti;
2. oggetto del contratto;
3. luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
4. importo contrattuale;

5. modalità e tempi di pagamento;
6. durata del contratto;
7. elezione di domicilio
8. Foro di Lucca
9. previsione in ordine alle spese contrattuali;

Art. 46

Il rogito a mezzo del Segretario

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Generale dell'Ente o in sua assenza dal Vice Segretario.

L'ufficiale rogante provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione nello stesso degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per concludere l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

I contenuti dei contratti di lavori saranno quelli previsti dal regolamento approvato con DPR 21-12-1999, n. 554 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-4-2000, n. 145.

Art. 47

I diritti di rogito

Per I contratti, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8-6-1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di rogito.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

CAPO X

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 48

I pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle norme contrattuali, dando comunque atto che, ove si sia provveduto al finanziamento delle spese con mutuo contratto con la cassa DD.PP. ovvero con istituto Bancario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 28-2-1983, n. 55, convertito dalla legge 26-4-1983, n. 131. Di tale circostanza dovrà comunque sempre essere fatta menzione nel bando di gara o nella lettera d'invito

Art.49

Durata e rinnovo del contratto

Nei contratti devono essere inderogabilmente stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale. È vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, salvo nei casi in cui sia previsto dalla legge.

I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso. A tal fine l'organo competente, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza, accerta la sussistenza di ragioni di

convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.

I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta del Comune ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.

Art. 50

Il divieto di cessione del contratto; il sub appalto; il cottimo; i noli a caldo; i lavori in economia ed urgenza

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dei relativi atti.

Il subappalto è ammesso solamente nei casi previsti dalla legge, alle condizioni con le modalità e le limitazioni ivi stabilite. Ove consentito da fonti normative di rango superiore l'Ente potrà escludere il subappalto, facendone menzione nel bando di gara.

Per i lavori in economia, sia se eseguiti in amministrazione diretta che a cottimo ed in presenza di urgenza si rinvia al disposto di cui agli art. dal 142 al 148 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Tali disposizioni si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo.

Art. 51

Accordo bonario e definizione delle controversie

In ordine agli appalti di lavori pubblici, nel caso in cui l'appaltatore abbia iscritto, negli atti contabili, riserve per un importo che comporti una variazione sostanziale dell'ammontare del contratto, comunque non inferiore al 10%, può essere attivato il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, nel rispetto dei tempi, modalità ed adempimenti previsti dall'art. 31 bis della Legge e successive modificazioni e dall'articolo 149 del regolamento.

La definizione delle controversie può essere rimessa ad arbitri quando tale soluzione sia stata prevista nel contratto od in un apposito atto compromissorio successivo alla stipula dello stesso.

In materia di appalti di lavori pubblici, gli arbitri verranno nominati dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici, quando questa verrà costituita, e si applicheranno, in combinato disposto, le norme di cui all'art. 32 della Legge ed all'articolo 150 del regolamento, in mancanza della predetta costituzione troveranno comunque applicazione le norme del titolo VIII del Libro IV del codice civile.

Ove la definizione delle controversie non sia rimessa ad arbitri o comunque non si raggiunga un accordo tra le parti in ordine al deferimento agli stessi il Foro competente è quello di Lucca.

Art. 52

L'interpretazione dei contratti

Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione

complessiva ed alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa, chiara ed inequivocabile si potrà fare riferimento agli atti preliminari che hanno portato alla conclusione dell'accordo ed alle lettere di conferimento o di affidamento dell'appalto.

Art. 53 **Abrogazioni**

Sono abrogate le norme del precedente regolamento dei contratti, approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 51 del 28.05.1992 e n. 80 del 25.09.92 e degli altri atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto qui non previsto si fa richiamo alle normative vigenti in materia di appalti pubblici nonché alle norme del codice civile.